

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Aron Piezzi
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 14 aprile 2021 n. 44.21 COVID: opportunità per le periferie anche a livello fiscale?

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 14 aprile 2021 sul tema "COVID: opportunità per le periferie anche a livello fiscale?" e rispondiamo come segue alle singole domande:

- 1. Come valuta il CdS l'idea di approfondire la proposta di una sorta di "tassazione mista" tra Comune di domicilio (nei centri urbani) e Comune "ospitante" (nelle periferie), a seguito di un possibile ed auspicabile uso più ampio delle residenze secondarie anche a seguito dell'opportunità del telelavoro?**

Ai sensi dell'art. 277 cpv. 1 LT le persone fisiche assoggettate nel Cantone, a motivo della loro appartenenza personale, devono l'imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei Comuni dove sono dati i presupposti per un'appartenenza economica. Quest'ultima, definita in particolare agli artt. 3 LT e 4 cpv. 1 LAID, è tipicamente legata alla presenza – *in casu* sul territorio comunale - di imprese, stabilimenti d'impresa o di beni immobili (fondi) di proprietà del contribuente.

Se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni, è stabilito un riparto intercomunale secondo *i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale*, fatte salve le disposizioni speciali dell'art. 280 LT, secondo cui la sostanza immobiliare e il relativo reddito (affitti o valore locativo) sono attribuiti al Comune di situazione degli immobili, come pure quelle dell'art. 281 LT, secondo il quale il reddito da attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e la relativa sostanza mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno *stabilimento d'impresa*, con assegnazione in via preliminare di una quota del 50 per cento dei citati elementi imponibili al Comune di domicilio o dimora fiscale (v. art. 281 cpv. 2 LT).

Lo stesso principio vale, in modo analogico, anche per quanto attiene l'utile e la sostanza non immobiliare delle persone giuridiche, attribuiti ad ogni comune in cui si trova uno *stabilimento d'impresa*, con assegnazione in via preliminare di una quota del 20 per cento degli elementi imponibili al comune di sede o amministrazione effettiva (v. art. 282 cpv. 1 e 2 LT).

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato (per appartenenza personale)

in un solo luogo, segnatamente quello in cui la persona fisica ha *domicilio o dimora fiscale*. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di *doppia imposizione intercantonale*, il domicilio fiscale (principale) di una persona fisica si trova nel luogo in cui vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi in modo duraturo. Il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi, vale a dire il luogo dove si trova il cd. "*centro delle relazioni vitali*" del contribuente, sia di carattere ideale che materiale. Il centro delle relazioni vitali si situa generalmente nel luogo in cui il contribuente, durante la maggior parte dell'anno, vive con i propri congiunti, nel quale va al lavoro, trascorre il proprio tempo libero e presso il quale cura la propria cerchia di conoscenze ed amicizie.

Solo *eccezionalmente* possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto *domicilio alternato* ("*alternierende Wohnsitz*"). Il domicilio alternato viene tuttavia ritenuto in via eccezionale quando il contribuente trasferisce il centro delle sue relazioni vitali, ad intervalli regolari, da un luogo a un altro e viceversa.

Come più sopra anticipato, per quanto concerne le persone fisiche con attività lucrativa indipendente come anche per le persone giuridiche, è possibile attribuire dei redditi o dell'utile, risp. della sostanza, ad ogni Comune in cui si trova uno *stabilimento d'impresa* (v. artt. 281 e 282 LT). Sempre secondo il *diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale*, è considerato stabilimento d'impresa una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Il riconoscimento dell'esistenza di uno stabilimento d'impresa è subordinato all'esistenza di impianti o installazioni materiali permanenti, che sono parte integrante dell'azienda e per mezzo dei quali l'attività tecnica e commerciale della stessa viene esercitata in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante.

La valutazione circa la configurabilità di un domicilio fiscale alternato, come pure di un "*home office*" alla stregua di una stabile organizzazione, deve essere condotta alla luce di tutte le pertinenti circostanze di fatto e dell'insieme degli elementi oggettivi e concreti del singolo caso, escludendo tuttavia tutte le situazioni tipicamente "*occasionalì o accidentalì*", come quelle conseguenti ad eventi e circostanze eccezionali come la pandemia da COVID-19.

Alla luce di tutto quanto precede, a mente dello scrivente Consiglio di Stato, la proposta di valutare l'introduzione di una cd. "*tassazione mista*" tra Comune di domicilio (nei centri urbani) e Comune "ospitante" (nelle periferie), così come formulata dai firmatari della presente interrogazione, nella forma di un domicilio alternato "*impropriamente detto*" e sulla base di una "semplice" autocertificazione, non risulta conforme alle basi legali del diritto cantonale e, più in particolare, al diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale, al quale le stesse devono espressamente fare riferimento.

Tuttavia, qualora in futuro dovesse consolidarsi il fenomeno sollevato nella presente interrogazione, affinché possa concretamente esplicitare un effetto nell'ambito della ripartizione del substrato fiscale fra i Comuni, sarà necessario un cambiamento del *diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale*, nonché delle disposizioni relative al domicilio fiscale contenute nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14; LAID), sulle quali le attuali basi legali cantonali devono espressamente appoggiarsi.

RG n. 3775 del 5 agosto 2021

2. Visto che una condizione essenziale per la telelavoro è avere una rete performante, a che punto è il progetto di dotazione della banda larga (e del potenziamento, in generale, della rete) anche nelle regioni periferiche?

La domanda tocca il tema del cosiddetto servizio universale, già anche oggetto di un'iniziativa cantonale ticinese (16.306 Garantire un'offerta capillare di servizi di banda ultra larga su tutto il territorio) tuttora all'esame delle Camere federali. La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N), incaricata di trattare l'iniziativa cantonale, ha presentato un postulato 21.3461 Strategia della Confederazione in materia di banda ultra larga, che chiede al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una strategia in materia di banda ultra larga. È dunque possibile che nei prossimi anni la Confederazione vari una strategia in merito.

Preso atto delle riflessioni in atto nella sede federale, il Consiglio di Stato conferma l'intenzione di licenziare un messaggio destinato a creare specifici strumenti per incentivare la realizzazione di una rete capillare a banda ultra-larga (BUL) sull'intero territorio cantonale.

3. Come valuta il CdS la proposta di rendere possibile una moderata mobilità trasversale tra le valli del Ticino, per tentare di innescare un rinnovato sviluppo delle nostre regioni periferiche?

Con il grande sforzo di potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico in vigore dallo scorso 5 aprile, le zone periferiche sono allacciate con un servizio frequente e un'estensione oraria interessante per poter effettuare tutta la catena degli spostamenti con il trasporto pubblico. A mente di questo Consiglio ciò s'inserisce negli intendimenti dell'interrogazione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Manuele Bertoli

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)